



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Aprile 2025**

Fondazione Rubes Triva

Sommario

NEWS E APPROFONDIMENTI

Ispezioni su salute e sicurezza: +126% sul 2023

Giorgio Pogliotti,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 1° aprile 2025

4

Giochi Milano-Cortina, le stazioni appaltanti aderiscono all'accordo su sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia", 24 marzo 2025

6

Violazione unica per regole della stessa categoria

Luigi Caiazza, Roberto Caiazza,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 21 marzo 2025

8

Le responsabilità penali del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Luigi Imperato,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 14 marzo 2025

10

Lavoro: accordo Inail-Cnel per promuovere cultura salute e sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 14 marzo 2025

17

Edilizia, rilasciate 432mila patenti a crediti, quasi metà delle aziende ancora senza titolo

Matteo Prioschi,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 13 marzo 2025

18

Il licenziamento per inidoneità alla mansione comporta la perdita delle agevolazioni contributive

Barbara Garbelli,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 10 marzo 2025

20

Apprendistato di riqualificazione applicabile senza limiti di età

Gianluca Pillera,
Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 3 marzo 2025

25

SENTENZE

Infortunio del lavoratore: colpa del committente se non verifica l'idoneità professionale

Giampaolo Piagnerelli,
Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 24 marzo 2025

27

Niente espulsione del lavoratore straniero in emersione lavorativa

Giampaolo Piagnerelli,
Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 13 marzo 2025

29

Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione in presenza di un pericolo per la salute e la sicurezza

a cura della Redazione Diritto,
Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2025

31

Rischio da interferenze anche se due aziende svolgono la stessa attività*Luigi Caiazza,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi", 6 marzo 2025*

33

RASSEGNA NORMATIVA

35

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**La Fondazione Rubes Triva al Concerto del Primo Maggio**

39

Quindicennale della Fondazione Rubes Triva*Disponibile il link per guardare i contenuti post evento*

40

"Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul lavoro"*IV edizione*

43

"Safety Love"*II edizione*

45

"La Carta di Urbino"

46

Chiusa in redazione il 1° aprile 2025

news e approfondimenti

Ispezioni su salute e sicurezza: +126% sul 2023

Giorgio Pogliotti,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 1° aprile 2025

In crescita le ispezioni sul lavoro nel 2024: sono state effettuate 139.680 verifiche ispettive, con 83.330 violazioni in materia di salute e sicurezza accertate nelle 46.985 ispezioni effettuate (+126% sul 2023). I provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali sono stati 15mila (+34% sul 2023) e rappresentano il massimo storico; di questi circa il 37% sono dovuti a gravi violazioni in materia di sicurezza. L'attività ispettiva ha fatto emergere 200 milioni di contributi previdenziali non versati e 20 milioni di premi assicurativi evasi. Sono stati recuperati oltre 1,2 miliardi di contributi previdenziali e premi evasi o omessi.

Sono alcuni dati della relazione annuale dell'attività svolta nel 2024 dal personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai militari del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, ai quali si sommano gli oltre 18mila accessi ispettivi da parte di Inps e Inail che hanno consentito il recupero di un ulteriore miliardo di euro di contribuzione evasa o omessa. Dall'attività ispettiva mirata è emerso un maggior numero di aziende non in regola, con un tasso di irregolarità del 74%, ed un incremento di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Con l'aumento del numero degli accertamenti, sono aumentati i lavoratori a cui si riferiscono le violazioni: sono 120.442 circa il 15% in più dell'anno precedente. Il lavoro nero è emerso per 19.008 lavoratori, di cui 1.368 sprovvisti di regolare permesso di soggiorno (+13% rispetto al 2023), la fattispecie di interposizione fittizia di manodopera ha coinvolto 13.458 lavoratori (+17,6% rispetto al 2023). Vittime di caporalato sono 1.226 lavoratori, ma il dato «può considerarsi provvisorio per le diverse tempistiche richieste dalle indagini e dai relativi procedimenti penali».

Più nel dettaglio, il rapporto contiene anche l'andamento delle ispezioni per i singoli Istituti coinvolti: l'Inl segna +59% rispetto al 2023 (81.436 ispezioni); l'Inps +5% (9.202); l'Inail -12% (7.009). Quanto ai settori oggetto delle 129.188 ispezioni, 66.221 hanno riguardato il terziario (+49% sul 2023), 41.106 l'edilizia (+73%), 12.985 l'industria (+69%) e 8.847 l'agricoltura (+8%). I provvedimenti di revoca sono stati 12.521, pari all'83% di quelli adottati (9.903 revoche nel 2023).

«Come governo sosteniamo questa strategia d'intervento a 360 gradi - ha

commentato il ministro del Lavoro, Marina Calderone -, l'investimento in assunzione di nuovi ispettori, in interoperabilità tra banche dati e l'attività di contatto sui territori lo confermano». I dati sono stati illustrati ieri dal direttore dell'Inl Danilo Papa, in una riunione con il capo di gabinetto del ministero del Lavoro Mauro Nori, rappresentanti di Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Inpgi, Enpam, Enasarco, organizzazioni sindacali e datoriali. «Nel 2025 - ha sottolineato Danilo Papa - l'Ispettorato prevede un impegno ancor maggiore, soprattutto in ambito salute e sicurezza sul lavoro, grazie anche all'immissione di nuove unità ispettive».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Giochi Milano-Cortina, le stazioni appaltanti aderiscono all'accordo su sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia", 24 marzo 2025

Intesa promossa dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Viminale. Il prefetto Canaparo: «Situazioni di irregolarità indicano spesso la presenza di organizzazioni criminali»

Le stazioni appaltanti impegnate nella realizzazione delle opere per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 hanno aderito all'accordo per la sicurezza, la regolarità e la qualità del lavoro. «La condivisione unanime è un segnale forte a tutela di tutti i lavoratori», ha detto il presidente della cabina di regia della Struttura per la prevenzione antimafia, Paolo Canaparo, al termine della riunione al Viminale con le stazioni appaltanti. L'accordo prevede l'adesione su base volontaria da parte delle stazioni appaltanti al fine di garantire la più efficace applicazione delle misure previste, in particolare per quanto riguarda il recepimento dei contenuti dell'intesa nei bandi di gara, nei contratti e nei subappalti. «Situazioni di irregolarità nel reclutamento della manodopera e nella sicurezza dei luoghi di lavoro - ha sottolineato il prefetto Canaparo - costituiscono spesso indicatori della presenza delle organizzazioni criminali, le cui ingerenze inevitabilmente pregiudicano la tutela dei diritti del personale impegnato in cantiere. Le attività di prevenzione devono quindi essere rivolte ad assicurare condizioni di lavoro dignitose e sicure, rafforzando quella rete di responsabilità condivisa che costituisce il principale argine alla penetrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legale, dando un segnale forte a tutela di tutti i lavoratori».

«Con l'adesione di tutte le stazioni appalti all'accordo sulla sicurezza - spiega una nota del Viminale - la qualità e la regolarità del lavoro si rafforza ulteriormente il sistema di garanzie a favore della manodopera, anche attraverso la segnalazione di situazioni critiche e l'adozione di misure atte a prevenire fenomeni di sfruttamento, somministrazione illecita, caporalato e violazioni contrattuali». Si tratta, conclude la nota, di un «ulteriore passo avanti nell'attuazione delle direttive del ministro dell'Interno Piantedosi per una vigilanza antimafia efficace e tempestiva nell'ambito delle opere olimpiche, consolidando i presidi di legalità propri dello speciale sistema di prevenzione rafforzato previsto per l'evento».

In tema di sicurezza in vista dei Giochi, c'è da registrare anche l'accordo firmato oggi a Venezia - tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il

presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il prefetto di Venezia Darco Pellos, la presidente di Concessioni autostradali venete (Cav) Monica Manto e il direttore generale di Veneto Strade Giuseppe Franco - per implementare un sistema di videosorveglianza avanzata, integrato anche dall'intelligenza artificiale, sulle strade a grande scorrimento della Regione. L'intesa prevede l'installazione di 42 nuovi sistemi e 16 tra i caselli autostradali, per un totale di 350 nuove telecamere connesse alla Rete nazionale di controllo targhe in uso alle forze dell'ordine lungo i circa 600 chilometri di strade e autostrade regionali. Sulle strade interessate si stima un transito di un milione di veicoli al giorno. Si tratta, ha sottolineato il ministro Piantedosi, del «nuovo e più capillare sistema di videosorveglianza permetterà di creare un "perimetro di controllo" su tutte le strade a grande scorrimento in ingresso nella regione Veneto, con il sistema di lettura targhe allacciato al sistema centrale nazionale capace di generare un alert preventivo in grado di velocizzare le attività di forze dell'ordine. La videosorveglianza, per esempio, aiuta la polizia giudiziaria a risolvere oltre il 50% dei reati». Il nuovo sistema di controllo sarà operativo tra qualche mese anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. L'investimento iniziale di 3 milioni di euro è totalmente a carico del ministero dell'Interno che lo ha prelevato dal Fondo unico giustizia, alimentato dalle confische alla criminalità organizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Violazione unica per regole della stessa categoria

Luigi Caiazza, Roberto Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 21 marzo 2025

In materia di lavoro, più violazioni riconducibili a categorie omogenee dei requisiti di sicurezza sono considerate una unica violazione, punita con una sola sanzione. Lo chiarisce la circolare congiunta del 18 marzo 2025 dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, in coerenza con quanto disposto da un loro Accordo del 27 luglio 2022.

Il documento chiarisce la corretta applicazione da parte degli ispettori del lavoro e dei tecnici delle Asl, del principio contenuto nell'articolo 68, comma 2, del Dlgs 81/2008 (Testo unico), in base al quale «la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV...è considerata una unica violazione».

L'articolo 68 stabilisce le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti in caso di accertate violazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro e, più segnatamente, per le violazioni individuate dall'articolo 64, comma 1, il quale prescrive che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti richiesti dall'articolo 63, commi 1, 2 e 3. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV e, più in particolare, nei punti 1, 2, 3, 4 e 6, del medesimo testo unico che, a loro volta, contengono più precetti. Questi ultimi possono essere finalizzati alla tutela di un interesse specifico o requisito di sicurezza, come la stabilità e la solidità, oppure le vie di uscita e di emergenza, o le porte e i portoni.

Poiché eventuali violazioni accertate, interessanti più precetti sopra richiamati nei rispettivi punti dell'allegato IV, sono da considerarsi come unica violazione, esse vanno punite, in base all'articolo 68, comma 2, come un'unica violazione e, quindi, con un'unica sanzione. Tuttavia, fermo restando quanto sopra, l'ispettore non potrà mancare di indicare nel verbale ispettivo i diversi precetti violati.

Ulteriori chiarimenti riguardano, invece, gli accertamenti relativi alla corretta osservanza delle norme di sicurezza delle macchine derivanti dall'osservanza delle disposizioni (direttive e regolamenti europei) recepiti nelle disposizioni di legge italiane. In particolare, vengono affrontate alcune problematiche riguardanti la conformità delle macchine alla direttiva 89/392/Cee, recepita con Dpr 459/1996, poi sostituita con la direttiva 2006/42/Ce, recepita con Dlgs

17/2010. In base alla direttiva del 1989, le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono essere dotate di marcatura Ce, mentre per quelle prodotte e utilizzate prima di tale data la normativa di riferimento è l'articolo 70, comma 2, del Dlgs 81/2008. In base a quest'ultimo, il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature di lavoro siano conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell'allegato V dello stesso Dlgs. Quanto precede deve essere indicato nel documento di valutazione dei rischi (Dvr), non ritenendosi valida e conforme al testo unico eventuale dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un tecnico abilitato.

Per quanto concerne, infine, le macchine in uso, costruite prima del Dpr 459/1996 e, quindi, prive del libretto d'uso e manutenzione, introdotto da quest'ultimo decreto, il datore di lavoro deve predisporre schede tecniche/procedure o istruzioni operative nelle quali siano riportate le norme comportamentali, le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori, in conformità a quanto stabilito dall'allegato V, punto 9.2 del testo unico.

IL DOCUMENTO

Sanzioni

La circolare congiunta tra Inl e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiarisce le modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea

Macchinari

Precisati verifiche e adempimenti per quelli ante direttiva 89/392/Cee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Le responsabilità penali del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Luigi Imperato,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sicurezza24", 14 marzo 2025

Il coordinatore per l'esecuzione rappresenta una figura centrale nell'ambito dell'organizzazione e della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, anche per la particolare posizione di garanzia che riveste, intermedia tra quella propria del committente, cui spetta la generale ed alta vigilanza sui lavori e quella invece del datore di lavoro dell'impresa esecutrice [1].

In base all'art. 89, lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione è un professionista incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per svolgere i compiti definiti dall'articolo 92 dello stesso decreto.

Tale figura non può essere il datore di lavoro delle imprese coinvolte, un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Per ricoprire questo ruolo, il CSE deve possedere specifici requisiti professionali, espressamente elencati nell'articolo 98 del Testo Unico.

Gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Preliminarmente, giova ricordare che la figura del coordinatore per l'esecuzione va tenuta distinta da quella del coordinatore per la progettazione, sul quale in base all'art. 91 del Testo Unico, incombe solo l'obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione, invece, sono espressamente previsti ed elencati nell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, in forza del quale lo stesso, durante la realizzazione dell'opera:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui

all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Si tratta a ben vedere di obblighi articolati che evidenziano la particolare funzione di collegamento che il coordinatore per l'esecuzione è chiamato a svolgere fra l'impresa appaltatrice ed il committente, senza che tuttavia ciò comporti una sostituzione o una sovrapposizione della posizione di garanzia del CSE rispetto a quelle del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, oltre a svolgere compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale.

Ed infatti, i Giudici di legittimità hanno ormai ampiamente chiarito che: "In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche. La funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto, quindi, quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto" [2].

La funzione di alta vigilanza

Un tema molto discusso, soprattutto in giurisprudenza, riguarda i contenuti ed i limiti della funzione di alta vigilanza che il coordinatore per l'esecuzione è obbligato a svolgere nell'espletamento delle sue funzioni.

Ed infatti, i Giudici di legittimità con un primo orientamento avevano equiparato il ruolo del CSE a quello del datore di lavoro, tanto da affermare che: "Nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che si estrinseca in compiti anche di vigilanza e di controllo, e in connessi poteri impeditivi, e, quindi, oltre a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opus, ha, altresì, il compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro" [3].

Attualmente, invece, la Suprema Corte a partire dalla sentenza "Celli", con orientamento ormai ampiamente consolidato ha chiarito che: "La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate" [4].

Si è precisato, inoltre, che allorquando si parla di alta vigilanza nei sensi sopra esposti, ciò non vuol dire contrarre o limitare la posizione di garanzia del

coordinatore per l'esecuzione, ma piuttosto specificare il modo in cui vanno adempiuti di poteri tipici.

In particolare, mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera solo attraverso procedure.

Ciò comporta, secondo i Giudici di legittimità, che il coordinatore per l'esecuzione identifica momenti tipici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l'attuazione dei piani 'attraverso la mediazione dei datori esecutori' [5].

Il potere di sospensione

L'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede in capo al coordinatore per l'esecuzione l'obbligo di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Tale obbligo, come evidenziato dai Giudici di legittimità, non è strettamente legato alla natura del rischio interferenziale che per legge è chiamato a gestire, in quanto lo stesso risponde per colpa in omissione, ogni qualvolta si renda conto o comunque venga informato di un pericolo grave ed imminente e ciò nonostante rimanga inerte, a prescindere dalla circostanza che il pericolo sia connesso ad un rischio interferenziale.

Sempre secondo la Suprema Corte, detta disposizione costituisce una vera e propria norma di chiusura che, al di là degli obblighi di alta vigilanza elencati nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 92 del Testo Unico, che invece sono strettamente connessi al rischio di interferenze tra le diverse realtà lavorative, impone in ogni caso al coordinatore un obbligo più generale di sospensione delle lavorazioni tutte le volte che lo stesso abbia conoscenza di una siffatta situazione di pericolo [6].

I limiti temporali dell'obbligo di vigilanza

Precisato ancora una volta che il coordinatore per l'esecuzione ricopre un ruolo di vigilanza che investe la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e stringente controllo, momento per momento, demandato alle figure operative, quali il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, appare opportuno puntualizzare sino a quando sussiste la posizione di garanzia in capo al CSE.

A tale proposito, giova ricordare che in base all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, per cantiere temporaneo o mobile s'intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è

riportato nell'All. X, vale a dire qualunque luogo in cui si effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Orbene, secondo i Giudici di legittimità, la lettera della legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione, allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorchè i lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente.

In altre parole, ciò che continua a far sussistere la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione non è tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell'attività di cantiere nel suo complesso.

Da qui il principio, secondo cui: "In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile temporaneo o mobile è titolare di una posizione di garanzia, che non può ritenersi esaurita allorchè siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell'opera"[7].

Le sanzioni per i coordinatori

Le sanzioni per i coordinatori in caso di violazione degli obblighi loro incombenti, sono espressamente previste nell'art. 158 del D.Lgs. n. 81/2008, in forza del quale: Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione

dell'articolo 91, mm 1.2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, invece, è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d) [8].

[1] In dottrina si è parlato infatti di figura "mediana" tra committente e datore di lavoro dell'impresa esecutrice, cfr. Morgante, "Responsabilità penale del coordinatore per l'esecuzione – Il coordinatore per l'esecuzione: fino a quando (e a quanto) risponde?", in Giurisprudenza italiana, 5, 1226.

[2] Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 24.05.2016, n. 27165, in Quotidiano Giuridico, 2016; in senso conforme: Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 14/09/2017, n. 45862; Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 05/06/2018, n. 34805, in Quotidiano Giuridico, 2017; Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 19/12/2023, n. 14061.

[3] Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 10.03.2009, n. 17631, in Dir. e Pratica Lav., 2009, 25, 1479.

[4] Ex multis: Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 26/04/2023, n. 37479, in Quotidiano Giuridico, 2023.

[5] In motivazione: Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 30.05.2024, n. 37214.

[6] In motivazione: Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 04.10.2023, n. 42845.

[7] Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 07.01.2025, n. 3809.

[8] I presenti importi sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2013 e per le sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data, ai sensi dell'art. 306, comma 4-bis del presente provvedimento, come sostituito dall'art. 9, comma 2, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Nota 2 luglio 2013, n. 37/0012059 e dalla Circ. 29 agosto 2013, n. 35/2013.

Successivamente, i presenti importi sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2018, dal Decreto 6 giugno 2018, n. 12. Tale rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Circ. 22 giugno 2018, n. 314INL - Lett.Circ. 22/06/2018, n. 314.

Successivamente ancora, i presenti importi sono stati aumentati ai sensi di

quanto disposto dall'art. 1, comma 445, lett. d), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per l'eventuale ulteriore maggiorazione della sanzione, vedi l'art. 1, comma 445, lett. e), della medesima legge n. 145/2018.

Infine, i presenti importi sono stati così rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2023, dall'art. 1, comma 1, Decreto 20 settembre 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Lavoro: accordo Inail-Cnel per promuovere cultura salute e sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 14 marzo 2025

Il presidente dell'Inail Fabrizio D'Ascenzo e il presidente del Cnel Renato Brunetta hanno sottoscritto un accordo interistituzionale per promuovere azioni congiunte per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. "Siamo particolarmente soddisfatti di rafforzare la collaborazione con il Cnel – sottolinea D'Ascenzo –: promuovendo in maniera sistematica e strutturata attività volte allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro. Con questa sinergia vogliamo fornire un contributo concreto all'elaborazione di politiche efficaci di prevenzione, anche mediante la costruzione di indicatori di rischio collegati ai rispettivi contratti di lavoro, mettendo a disposizione il know-how dell'Istituto". "Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro – afferma Brunetta – è tra le nostre priorità di intervento sin dall'avvio della XI Consiliatura. Questo accordo interistituzionale con Inail rafforza enormemente questo impegno. Di particolare rilevanza è l'apporto sul piano della contrattazione. Prevediamo di inserire nelle denunce di infortunio il codice alfanumerico unico assegnato dal Cnel ai Ccnl depositati nell'Archivio nazionale, al fine di conoscere e mappare i rischi collegati alle rispettive categorie produttive. Altrettanto importante sarà l'impulso che potrà essere dato alle attività dell'Osservatorio permanente su salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, che abbiamo insediato al Cnel a gennaio. Solo con uno sforzo comune di istituzioni, imprese e corpi intermedi si potrà affrontare una volta per tutte l'inaccettabile stillicidio delle tragedie sul lavoro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Edilizia, rilasciate 432mila patenti a crediti, quasi metà delle aziende ancora senza titolo

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 13 marzo 2025

A fine febbraio erano state rilasciate 432mila patenti a crediti, il documento necessario per lavorare nei cantieri edili, introdotto dal decreto legge 19/2024 che è diventato obbligatorio dallo scorso mese di ottobre. Il dato è stato fornito al Sole 24 Ore da Danilo Papa, direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Si tratta di un numero sensibilmente inferiore alla platea potenzialmente stimata in fase di lancio, pari a quasi 900mila tra aziende e lavoratori autonomi.

Una differenza che viene così spiegata da Papa: «La stima effettuata teneva in conto tutti i possibili soggetti interessati da attività nei cantieri, così come definiti dalla norma. Valutazione quindi "spannometrica" che risente presumibilmente sia di una effettiva attività in cantiere, sia di una quota di soggetti che, prima di poter richiedere il documento, devono regolarizzare la propria posizione, per esempio in termini di formazione. Del resto, va ricordato che tra gli obiettivi della patente a crediti c'è quello della qualificazione delle imprese».

Al momento vengono assegnati a tutti 30 crediti iniziali, come previsto dalla norma, e non è stata attivata la possibilità, per i singoli richiedenti, di vedersi riconoscere ulteriori crediti fino ad arrivare a 100, sulla base di alcuni fattori quali gli anni di iscrizione alla Camera di commercio, nonché attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, la dimensione aziendale e il possesso di certificazioni.

Si era ipotizzato di attivare questa opzione da gennaio 2025, ma l'attuazione si sta prolungando perché, spiega ancora il direttore dell'Inl, «il processo di valorizzazione dei crediti ulteriori è legato, a sua volta, alle modalità e ai contenuti della visualizzazione della patente da parte di ciascun soggetto abilitato. Al riguardo sono in corso interlocuzioni con il Garante della privacy, peraltro a buon punto, al fine di rispettare pedissequamente le indicazioni del Gdpr che, ovviamente, incidono sul procedimento informatico attraverso il quale è possibile richiedere tali crediti (autodichiarazione, caricamento dei certificati, eccetera)».

Per l'implementazione definitiva non dovrebbe mancare molto e, per accelerare i tempi, si sta «valutando la possibilità di valorizzare i crediti ulteriori in modo graduale, atteso che per alcuni di essi occorre chiarire, preventivamente, alcuni

aspetti amministrativi e operativi che coinvolgono anche altri Enti».

Va rilevato, peraltro, che in questo primo periodo di applicazione la mancanza di ulteriori crediti oltre la dotazione iniziale non dovrebbe compromettere l'operatività delle aziende e dei lavoratori autonomi anche a fronte di decurtazioni dei punti per irregolarità o infortuni con il credito che scende di conseguenza sotto il limite minimo di 15 necessario per operare. Infatti la decurtazione scatta a seguito di provvedimenti quali le sentenze passate in giudicato che non hanno tempi rapidi e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Le verifiche da parte degli ispettori, comunque, sono già partite, in quanto la patente viene controllata in occasione di ogni accesso ispettivo di vigilanza tecnica. I controlli da ottobre a gennaio sono stati 5.692, a fronte dei quali sono stati riscontrati 8 mancati possessi della patente e sono state istruite 15 pratiche per la sospensione della stessa a fronte di infortuni con responsabilità almeno a titolo di colpa grave. Tuttavia, le pratiche sono state poi archiviate, in quanto gli elementi riscontrati non sono risultati sufficienti per la sospensione.

Non è ancora operativa, invece, la "lista di conformità", introdotta anch'essa dal decreto-legge 19/2024. In questo caso l'implementazione era stata ipotizzata all'inizio dello scorso autunno, ma anche per questo nuovo strumento i tempi sono stati allungati dalla necessità di far dialogare banche dati differenti, uno dei problemi che affligge da sempre l'attività ispettiva in materia di lavoro. «L'iscrizione e la cancellazione dalla lista - spiega Danilo Papa - implicano il dialogo con le banche dati degli altri enti preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale (Inps, Inail, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri) che utilizzano, tutti, sistemi informatici diversi. Per assicurare la corretta applicazione della disposizione è quindi necessario che vada in esercizio il Portale nazionale del sommerso (entro il prossimo 30 maggio, fatte salve le valutazioni del Garante della privacy) nel quale confluiscono le informazioni relative alle contestazioni di tali organi di vigilanza». Ora si prevede che la lista diventi operativa 2-3 dopo il portale nazionale del sommerso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Il licenziamento per inidoneità alla mansione comporta la perdita delle agevolazioni contributive

Barbara Garbelli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 10 marzo 2025

Lo prevede l'articolo 1 comma 1175, legge 296/2006, così come riformulato dall'articolo 29, comma 1, DI 19/2024

Il tema delle assunzioni agevolate ha una stretta connessione con gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione ai requisiti essenziali per l'accesso alle agevolazioni.

Giova ricordare, infatti, che l'articolo 1 comma 1175, legge 296/2006, così come riformulato dall'articolo 29, comma 1, DI 19/2024 prevede, fra i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni contributive, la regolarità in relazione agli adempimenti in materia di salute e sicurezza in capo al datore di lavoro.

Meno sovente, invece, colleghiamo la possibile revoca dei benefici contributivi previsti per le assunzioni agevolate al tema del licenziamento per inidoneità alla mansione del lavoratore interessato dai benefici o da un collega di pari qualifica.

Il licenziamento per inidoneità alla mansione si colloca all'interno delle previsioni dell'articolo 42, Dlgs 81/2008, che individua l'ambito di esercizio per il datore di lavoro del cosiddetto jus variandi nel contesto della sorveglianza sanitaria.

Qualora la mansione svolta dal lavoratore, per organizzazione dell'attività o tipologia della stessa, comporti -anche solo potenzialmente- un rischio per la salute del lavoratore, ogni datore di lavoro è tenuto all'attivazione del protocollo di sorveglianza sanitaria e, congiuntamente, alla nomina del medico competente.

L'accertamento dell'idoneità alla mansione può avvenire in momenti distinti, in funzione della periodicità stabilita dal medico competente nell'organizzazione delle visite mediche; pertanto, il giudizio di idoneità (o inidoneità) può derivare da visita medica preventiva (o preassuntiva, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008), da visita medica periodica nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, da visita medica organizzata su richiesta del lavoratore stesso (e autorizzata dal medico competente), da visita medica prevista in caso di assenze per malattia o infortunio superiori a sessanta giorni, o, ancora, in occasione del cambio di mansione previsto dal datore di lavoro (qualora la

mansione a cui sarà adibito il lavoratore sia soggetta a sorveglianza sanitaria, infatti, il cambio di mansione può perfezionarsi solo previo parere positivo espresso dal medico competente).

Il giudizio espresso dal medico del lavoro può essere di totale idoneità al lavoro, di idoneità parziale (corredata di precise prescrizioni o limitazioni), di inidoneità totale temporanea o di inidoneità totale permanente.

Avverso il giudizio del medico del lavoro datore di lavoro e lavoratore possono sempre ricorrere entro trenta giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL) che, dopo eventuali ulteriori accertamenti potrà confermarlo, modificarlo o revocarlo; in ogni caso, il giudizio espresso dalla commissione medica competente non vincola il giudice che potrà giungere a conclusioni diverse tramite il proprio consulente tecnico d'ufficio.

Nel caso in cui il medico competente emetta nei confronti del lavoratore un giudizio di inidoneità, le attività che devono essere intraprese dal datore di lavoro sono differenti, a seconda della temporaneità o meno dell'inidoneità stessa: da ciò deriva che un giudizio temporaneo, conseguenza di una patologia o di uno stato di salute transitorio, non permettono la cessazione del rapporto di lavoro, ancorché il periodo di inabilità possa essere caratterizzato da una lunga durata.

In questo caso, sarà onere del datore di lavoro applicare i precetti dell'articolo 42 del Dlgs 81/2008, secondo cui è necessario rinvenire modalità alternative di svolgimento della mansione, oppure destinare (per il periodo temporaneo di inidoneità) il lavoratore a mansioni differenti (equivalenti o meno a quella di origine) o a sedi di lavoro alternative.

Ove queste soluzioni non siano applicabili, è onere del datore di lavoro sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali è addetto: in applicazione delle previsioni dell'articolo 2087 codice civile, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti; ove il datore decidesse, infatti, di adibire comunque il lavoratore alle stesse mansioni, potrebbe essere ritenuto responsabile di un eventuale aggravamento o compromissione dello stato di salute del lavoratore, con conseguente responsabilità, anche di natura penale.

Le valutazioni che il datore di lavoro deve operare sono molteplici: partendo dalla valutazione di ricorrere o meno avverso il giudizio del medico competente presso le sedi competenti e nei tempi stabiliti dall'articolo 41 del Dlgs 81/2008 (come sopra descritto), il datore di lavoro dovrà in ogni caso verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in altra mansione (garantendo comunque la retribuzione originaria), così come disposto dall'articolo 42 del

Dlgs 81/2008, citato in premessa.

Sostanzialmente, in capo al datore di lavoro si configurano due obblighi, di *repechage* e di prevedere tutti i possibili accomodamenti ragionevoli, che si traducono nello schema operativo che segue:

1. valutare se l'attività svolta dal lavoratore può essere gestita in modalità agile e se tale modalità ne tutela lo stato di salute;
2. valutare se in alternativa il lavoratore può essere adibito ad altre attività, equivalenti a quella svolta abitualmente;
3. valutare, in alternativa, se è possibile adibire temporaneamente il lavoratore ad altra mansione;
4. prevedere allo spostamento temporaneo ad altra unità produttiva, con condizioni di rischio inferiori e quindi accettabili;
5. nel caso in cui non vi siano alternative, procedere con la cessazione del rapporto di lavoro.

Dall'analisi dello schema di cui sopra (espressione dei contenuti dell'articolo 42, Dlgs 81/2008) deriva come solo nel caso in cui non siano rinvenibili alternative al licenziamento, si potrà procedere con la cessazione del rapporto di lavoro.

Ma a tal proposito sono necessarie due riflessioni: la prima riguarda la comunicazione stessa di licenziamento, che dovrà illustrare al lavoratore tutti i passaggi operati dal datore di lavoro per tentare di mantenere in essere il rapporto di lavoro; la seconda riguarda la natura del licenziamento, che da sempre è stato classificato nell'alveo dei licenziamenti per ragioni oggettive: l'intimazione di un licenziamento di tal natura pregiudica, quindi, il ricorso alle agevolazioni contributive che risultano inibite dalle cessazioni per giustificato motivo oggettivo del rapporto con il lavoratore interessato dall'agevolazione o da lavoratori di pari qualifica.

Nello specifico, sono soggette al vincolo di cui sopra le seguenti agevolazioni:

1. bonus per l'occupazione di giovani under 35, articolo 22, legge 95/2024, secondo cui non è possibile applicare la misura se nei sei mesi precedenti l'assunzione il datore di lavoro ha comminato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva; parimenti, il datore di lavoro è escluso dalla misura se nei 6 mesi successivi ha ricorso a licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

2. Bonus per l'occupazione di lavoratori in area ZES, articolo 24, legge 95/2024, per cui vigono le medesime condizioni analizzate per i giovani under35.
3. Esonero per i percettori di assegno di inclusione, di cui alla legge 85/2023, secondo cui in caso di licenziamento del beneficiario dell'assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro deve restituire il credito fruito, maggiorato di sanzioni civili, con la sola esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa.
4. Super deduzione 120% - 130%, di cui all'articolo 4, Dlgs 216/2023, secondo cui l'applicazione della misura agevolativa è subordinata ad incremento occupazionale, che potrebbe venire meno in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
5. Bonus per le occupazioni di giovani under 30, articolo 1, comma 100 e seguenti, legge 205/2017, secondo cui non è possibile applicare la misura se nei sei mesi precedenti l'assunzione il datore di lavoro ha comminato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva; parimenti, il datore di lavoro è escluso dalla misura se nei sei mesi successivi ha ricorso a licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
6. Esonero per l'occupazione di lavoratori in Cigs ex articolo 22 ter, Dlgs 148/2015, secondo cui non è possibile applicare la misura se nei sei mesi precedenti l'assunzione il datore di lavoro ha comminato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva; parimenti, il datore di lavoro è escluso dalla misura se nei sei mesi successivi ha ricorso a licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o di un lavoratore con medesimo livello e categoria legale.
7. Agevolazione per assunzione di soggetti percettori di NASpI, articolo 2, comma 10 bis, legge 92/2012, secondo cui la misura non spetta per i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Nel caso in cui sussista tale condizione, il datore che assume deve attestare che il licenziamento ha riguardato lavoratori con qualifiche differenti da quella del lavoratore per il quale si intende richiedere l'incentivo.
8. Incentivo per l'assunzione di giovani genitori under 35, articolo 1, commi

72-73, legge 247/2007, secondo cui il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, salvo che l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. Inoltre, il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Pertanto, a conclusione dell'analisi operata, rileva come le scelte operate dal datore di lavoro, sia in termini di accesso alle agevolazioni contributive, che di esercizio dello jus variandi in applicazione della norma speciale, Dlgs 81/2008, debbano essere affrontate in maniera trasversale, considerando ogni aspetto di organizzazione delle risorse umane impiegate.

© *RIPRODUZIONE RISERVATA*

news e approfondimenti

Apprendistato di riqualificazione applicabile senza limiti di età

Gianluca Pillera,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 3 marzo 2025

A differenza di quello professionalizzante il contratto è stipulabile anche dopo il superamento dei 29 anni

L'apprendistato di riqualificazione è una fattispecie di apprendistato professionalizzante del tutto particolare, vantaggiosa per le imprese che intendono assumere disoccupati, cassaintegrati (e, in un prossimo futuro, anche detenuti e internati) a prescindere dalla loro età. La finalità primaria è quella propria delle misure di politica attiva, ovvero agevolare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, riqualificandoli grazie al conseguimento di una nuova qualifica professionale.

Previsto dall'articolo 47, comma 4, del Dlgs 81/2015, l'apprendistato di riqualificazione o apprendistato professionalizzante senza limiti d'età è soggetto a una disciplina speciale che presenta significative differenze rispetto alla "normale" disciplina dell'apprendistato professionalizzante.

La prima differenza sta proprio nell'assenza di limiti di età: l'apprendistato di riqualificazione infatti, a differenza dell'apprendistato professionalizzante (stipulabile, si ricorda, con giovani fino a 29 anni), può essere utilizzato a prescindere dal requisito dell'età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell'assunzione, purché lo stesso sia già percettore di Naspi o Dis-Coll (Inps, circolare 108 del 14 novembre 2018) o beneficiario di un trattamento straordinario di integrazione salariale nell'ambito di un accordo di transizione occupazionale (articolo 22-ter, Dlgs 148/2015). Il disegno di legge sicurezza, all'esame del Senato, estende il campo di applicazione dell'istituto ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

Per l'apprendistato di riqualificazione, poi, non trovano applicazione:

- la libera recedibilità al termine del periodo di formazione ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, con solo onere di preavviso (articolo 42, comma 4), dovendosi invece applicare le disposizioni in materia di licenziamenti individuali. Il legislatore intende così garantire la stabilità del contratto in ragione delle sue peculiari finalità;
- l'estensione dei benefici contributivi riconosciuti per l'apprendistato per un

anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione (articolo 47, comma 7, Dlgs 81/2015).

Infine, con l'apprendistato di riqualificazione il datore di lavoro potrebbe essere sollevato dall'obbligo formativo di base e trasversale qualora il disoccupato risulti aver già acquisito la suddetta formazione nelle precedenti esperienze lavorative (ministero del Lavoro, risposta a interpello 5 del 30 novembre 2017).

Il regime contributivo di riferimento è quello agevolato ordinariamente previsto per l'apprendistato professionalizzante, applicabile tuttavia – come abbiamo visto – limitatamente al periodo di formazione dell'apprendista (periodo, si ricorda, non superiore a tre anni ovvero a cinque anni per il settore artigiano e secondo le previsioni della contrattazione collettiva). L'aliquota contributiva a carico azienda è pertanto pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro con più di nove dipendenti e a 1,5% nel primo anno di contratto, a 3% nel secondo anno, a 10% negli anni successivi al secondo per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti. Sono dovuti poi la contribuzione di finanziamento della Naspis (1,31%), il contributo destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua pari (0,30%), nonché il contributo di finanziamento degli ammortizzatori sociali per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali o soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà. In tutti i casi, l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista resta fissata nella misura del 5,84 per cento.

Con riferimento al trattamento economico, anche per l'apprendistato di riqualificazione è riconosciuta la percentualizzazione della retribuzione e la possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori.

Va da ultimo ricordato che anche questi apprendisti, fatte salve diverse previsioni di legge, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l'applicazione di particolari normative e istituti.

In conclusione, l'apprendistato di riqualificazione consente all'azienda di coniugare la possibilità di tagliare il costo del lavoro con l'opportunità di inserire in organico un lavoratore da riqualificare in base alle esigenze aziendali, ma con competenze ed esperienze lavorative pregresse.

sentenze

Infortunio del lavoratore: colpa del committente se non verifica l'idoneità professionale

Giampaolo Piagnerelli,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 24 marzo 2025

Ma non si può esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori

Il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da effettuare. La Cassazione (sentenza n. 11603/25) ha precisato che il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, sussiste tanto in capo al datore di lavoro che al committente.

Niente controllo pressante del committente sui lavori

Tuttavia, secondo i Supremi giudici, va richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo". Al riguardo, si ricorda che, secondo gli Ermellini, il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame.

Il precedente di legittimità

Sul punto la Cassazione ha richiamato il precedente arresto di legittimità n. 35185/16 secondo cui "In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori

affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti a un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).

© *RIPRODUZIONE RISERVATA*

sentenze

Niente espulsione del lavoratore straniero in emersione lavorativa

Giampaolo Piagnerelli,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 13 marzo 2025

Eccezione solo in caso di pericolosità sociale del soggetto

Il lavoratore straniero che si trova in una situazione lavorativa "in emersione" non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione.

Emersione e potere del giudice

In particolare - precisa la Cassazione con ordinanza n. 6606/25 - in tema di espulsione amministrativa dello straniero, laddove il ricorrente, nell'impugnazione del provvedimento espulsivo, prospetti la pendenza della procedura di emersione di lavoro irregolare (ai sensi del Dl n. 34 del 2020), al giudice spetta solo accertare la data e la certezza dell'inoltro della dichiarazione prevista e non anche di compiere un'indagine sull'esito della domanda di sanatoria.

Secondo la Cassazione, quindi, correttamente il ricorrente ha dedotto che, in caso di pendenza della procedura di sanatoria al momento dell'adozione del decreto di espulsione, sussiste il divieto di espulsione dello straniero nelle more della definizione del procedimento di sanatoria. Fa eccezione il caso in cui lo straniero presenti un profilo di pericolosità sociale non riferibile però alla vicenda in questione.

Il principio di diritto

Di qui gli Ermellini hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «In tema di espulsione amministrativa dello straniero, per effetto del D.L. 34/2020 art.103, comma 17, dopo la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.103, non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura anche giurisdizionale in ipotesi di impugnativa del provvedimento amministrativo reiettivo.

Il comma 17 del citato art.103, invero, ricollega il divieto di emissione del decreto di espulsione, salvo i casi descritti al comma 10, alla sola pendenza ("nelle more della definizione") dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 per

l'emersione del lavoro irregolare e la suddetta procedura non può dirsi conclusa in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto»

© *RIPRODUZIONE RISERVATA*

sentenze

Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione in presenza di un pericolo per la salute e la sicurezza

a cura della Redazione Diritto,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 11 marzo 2025

Lavoro - Obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. - Violazione da parte del datore - Rifiuto del prestatore di eseguire la prestazione - Legittimità - Sussiste.

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3609

Sicurezza sul lavoro - Prevenzione infortuni - Mancata adozione delle misure idonee da parte del datore di lavoro - Rifiuto del compimento della prestazione da parte del lavoratore - Legittimità - Sussiste.

Con specifico riferimento alla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è da considerarsi legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione, in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore, posto che è in gioco il diritto alla salute di rilievo costituzionale.

Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 770

Categorie e qualifiche - Mancata adozione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro - Rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione - Conservazione della retribuzione - Ragioni.

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al

contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un'impresa al pagamento della retribuzione di un'ora e mezzo di lavoro illegittimamente trattenuta a seguito dell'astensione dal lavoro da parte dei dipendenti, motivata dalla bassa temperatura nell'ambiente lavorativo per il malfunzionamento della caldaia).

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° aprile 2015, n. 6631

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Igiene e sicurezza del lavoro - Norme per la prevenzione infortuni - Obbligo del datore di lavoro di adottare idonee misure a tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, ex art. 2087 cc - Inosservanza - Rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere le mansioni la cui esecuzione possa arrecargli un pregiudizio - Conseguente irrogazione del licenziamento disciplinare - Legittimità - Esclusione.

Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute; conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere tali mansioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di alcuni dipendenti di una fabbrica di laterizi addetti alla cromatura all'interno di un reparto in cui, ad una successiva ispezione della ASL, erano emerse gravi carenze strutturali e organizzative consistenti nello sviluppo, all'interno del locale, di gas e vapori tossici senza adeguata aspirazione, con diffusione di polveri in ambienti di altezza inferiore ai tre metri in scadenti condizioni generali di pulizia).

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 maggio 2006 n. 11664

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sentenze

Rischio da interferenze anche se due aziende svolgono la stessa attività

Luigi Caiazza,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi", 6 marzo 2025

In materia di sicurezza sul lavoro, il rischio da interferenze, oggetto dell'articolo 26, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, ha origine in conseguenza del solo fatto che siano coinvolti nella procedura aziende differenti, indipendentemente dalla circostanza che al momento dell'infortunio di un lavoratore le due imprese presenti stiano svolgendo la stessa attività.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 8297/2025, chiamata a decidere sul ricorso proposto dal legale rappresentante di una impresa edile subappaltatrice, ritenuto penalmente responsabile, nei due gradi di merito, del decesso di un lavoratore e del grave infortunio di altri due.

Per quanto riguarda il rischio da interferenza, secondo la difesa del ricorrente sarebbe stata erroneamente affermata la colpevolezza, dato che le due imprese operanti sul luogo di lavoro erano intente a svolgere la medesima attività. La Cassazione, invece, detta il principio enunciato in premessa e con particolare riferimento alla condotta dell'imputato, il quale ha omesso di coordinarsi con l'impresa appaltatrice, presente in cantiere, circa lo svolgimento di un'attività pericolosa e consentendo ai propri dipendenti di sostare sotto carichi sospesi continuando ad eseguire l'attività di assemblaggio.

Inoltre, il ricorrente si duole che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il subappaltatore avesse avuto la disponibilità giuridica dei luoghi in cui avvenne l'incidente, come richiesto dall'articolo 26, comma 1, senza tener conto che il contratto di subappalto con la stazione appaltante prevedeva la necessità di autorizzazione dell'ente appaltante per realizzare i lavori, con la conseguenza che solo quest'ultimo aveva la disponibilità giuridica. Il comma 1, infatti, subordina gli obblighi di sicurezza nei confronti del datore di lavoro alla condizione che «abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto».

La sentenza della Cassazione si contrappone a tale ricostruzione del ricorrente, ritenendo irrilevante la circostanza, richiamata dall'articolo 26, comma 1, circa la disponibilità giuridica dei luoghi al fine di far scattare l'obbligo per il subappaltatore (previsto dal comma 2) di eliminare i rischi dovuti alle

interferenze.

Per i giudici è evidente che il rapporto tra i due commi deve essere inteso nel senso che il primo definisce il campo di applicazione del secondo, ma non ne estende la disciplina e quindi non estende dal «datore di lavoro-committente» al «subappaltatore» la condizione di avere la disponibilità dei luoghi. Pertanto, tale condizione, da cui deriva l'obbligo di eliminare i rischi, è sufficiente che si verifichi per il solo datore-committente e non anche per il subappaltatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*rassegna normativa***G.U. 3 marzo 2025, n. 51 - G.U. 31 marzo 2025, n. 75****DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2025**

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città metropolitana di Messina. (25A01302) Pag. 2
(G.U. 3 marzo 2025 n. 51)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna. (25A01303) Pag. 3
(G.U. 3 marzo 2025 n. 51)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2025

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona. (25A01304) Pag. 4
(G.U. 3 marzo 2025 n. 51)

LEGGE 17 febbraio 2025, n. 21

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. (25G00021) Pag. 1
(G.U. 4 marzo 2025 n. 52)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia. (25A01309) Pag. 2
(G.U. 4 marzo 2025 n. 52)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani. (25A01310) Pag. 3
(G.U. 4 marzo 2025 n. 52)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 21 febbraio 2025**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 26 e il 27 ottobre 2024. (25A01359) Pag. 39
(G.U. 7 marzo 2025 n. 55)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 19 febbraio 2025**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024. (Ordinanza n. 1129). (25A01460) Pag. 14
(G.U. 8 marzo 2025 n. 56)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 21 febbraio 2025**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 1130). (25A01461) Pag. 14
(G.U. 8 marzo 2025 n. 56)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 27 febbraio 2025**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnaro, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona. (Ordinanza n. 1131). (25A01459) Pag. 17
(G.U. 8 marzo 2025 n. 56)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (25A01478)
(G.U. 10 marzo 2025 n. 57)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT**DECRETO 8 gennaio 2025**

Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati. (25A01495)
Pag. 9

(G.U. 10 marzo 2025 n. 57)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 27 febbraio 2025**

Revisioni al corso «Sopravvivenza e salvataggio». (25A01582) Pag. 5

(G.U. 15 marzo 2025 n. 62)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 10 marzo 2025**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 15 maggio 2024 al 31 maggio 2024. (25A01620) Pag. 10

(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 10 marzo 2025**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 21 giugno 2024 al 26 giugno 2024. (25A01621) Pag. 12

(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 31 gennaio 2025**

Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024. (Ordinanza n. 223). (25A01618) Pag. 24

(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 31 gennaio 2025**

Disposizioni modificative del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 224). (25A01619) Pag. 34

(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 3 febbraio 2025**

Interventi nel Comune di Acquisanta Terme. (Ordinanza speciale n. 95). (25A01685) Pag. 36

(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 3 febbraio 2025**

Interventi nel Comune di Valle Castellana. (Ordinanza speciale n. 97). (25A01686) Pag. 44

(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 3 febbraio 2025**

Finanziamento ed integrazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali provinciali e comunali, già ricompresi nel programma ex articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408/2016. (Ordinanza n. 98). (25A01687) Pag. 52

(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**COMUNICATO**

Modifiche degli allegati all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 (25A01689) Pag. 99

(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**COMUNICATO**

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 (25A01690) Pag. 99
(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**COMUNICATO**

Modifiche delle ordinanze speciali n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022 (25A01691) Pag. 99
(G.U. 18 marzo 2025 n. 64)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 12 marzo 2025**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «Caliente sapida» verificatosi nell'annualità 2024 nei territori della Regione Veneto. (25A01693) Pag. 15
(G.U. 19 marzo 2025 n. 65)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 13 febbraio 2025**

Recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (25A01649) Pag. 21
(G.U. 19 marzo 2025 n. 65)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DECRETO 12 febbraio 2025**

Approvazione del 1° programma degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 2, lettera a), numero 1), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. (25A01647) Pag. 22
(G.U. 19 marzo 2025 n. 65)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DECRETO 12 febbraio 2025**

Approvazione del 1° programma di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 2, lettera a), numero 2), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. (25A01648) Pag. 24
(G.U. 19 marzo 2025 n. 65)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 12 marzo 2025**

Declaratoria dell'evento eccezionale a causa dell'aumento delle temperature dell'acqua marina con conseguente moria dei mitili allevati verificatosi nel periodo estivo dell'anno 2024 nei territori della Regione Puglia. (25A01701) Pag. 30
(G.U. 20 marzo 2025 n. 66)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 10 marzo 2025**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana. (Ordinanza n. 1132). (25A01753) Pag. 31
(G.U. 20 marzo 2025 n. 66)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 12 marzo 2025**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento di presenza di prolungata mucillagine ed elevate temperature verificatosi nell'annualità 2024 nei territori della Regione Abruzzo. (25A01736) Pag. 8
(G.U. 22 marzo 2025 n. 68)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DECRETO 10 marzo 2025**

Indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore di persone con specifiche necessità. (25A01799) Pag. 18
(G.U. 22 marzo 2025 n. 68)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 19 febbraio 2025**

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025. (25A01801) Pag. 2
(G.U. 25 marzo 2025 n. 70)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**DECRETO 23 dicembre 2024**

Modifica-integrazione della composizione del tavolo operativo per la lotta al caporalato in agricoltura. (25A01806) Pag. 14
(G.U. 25 marzo 2025 n. 70)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 marzo 2025

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Bagnoli in Provincia di Napoli, nonché parte del territorio della Città metropolitana di Napoli. (25A01802) Pag. 22
(G.U. 25 marzo 2025 n. 70)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 marzo 2025

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 13 marzo 2025. (25A01803) Pag. 23
(G.U. 25 marzo 2025 n. 70)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 14 marzo 2025

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Toscana a partire dal 14 marzo 2025. (25A01804) Pag. 24
(G.U. 25 marzo 2025 n. 70)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (25A01919) Pag. 22
(G.U. 29 marzo 2025 n. 74)

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39

Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. (25G00051) Pag. 1
(G.U. 31 marzo 2025 n. 75)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 marzo 2025

Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria. (25A01922) Pag. 20
(G.U. 31 marzo 2025 n. 75)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

COMUNICATO

Iscrizione di taluni prodotti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. (25A01942) Pag. 55
(G.U. 31 marzo 2025 n. 75)

attività della Fondazione

La Fondazione Rubes Triva al Concerto del Primo Maggio



Per il secondo anno consecutivo, la **Fondazione Rubes Triva**, sponsor ufficiale del **Concerto del Primo Maggio di Roma** che si terrà in **Piazza San Giovanni**, sarà protagonista di un momento speciale dedicato alla promozione del lavoro sano, sicuro e dignitoso.

La Fondazione Rubes Triva rinnova il proprio impegno a sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza di un lavoro sicuro, ribadendo che la musica può e deve essere anche veicolo di valori fondamentali per il futuro.



www.festivalsalutesicurezzalavoro.it



www.primomaggio.net

attività della Fondazione

Quindicennale della Fondazione Rubes Triva

CONTENUTI POST EVENTO



Si è svolto a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni, l'evento celebrativo per i 15 anni della **Fondazione Rubes Triva (FRT)**, un'occasione importante per ripercorrere i traguardi raggiunti e delineare i prossimi obiettivi nel campo della sicurezza sul lavoro e del ruolo degli organismi paritetici.

La giornata, aperta da **Angelo Curcio, Presidente della Fondazione Rubes Triva** e moderata da **Filippo Gaudenzi (TG1)** e **Giuseppe Mulazzi, Direttore della Fondazione Rubes Triva**, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici, sindacali e del mondo delle imprese. Un evento ricco di contenuti e testimonianze, che ha unito esperienza e prospettiva.

Tra i momenti più significativi:

- **Saluti istituzionali:** gli ex presidenti della FRT e dal Presidente di Inail, **Fabrizio D'ascenzo**;

- **Panel "Le parti istitutive e le nuove componenti datoriali":** **Utilitalia, Assoambiente, Confindustria Cisambiente** e le principali sigle sindacali (**FP CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL**) hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra enti per promuovere una cultura della sicurezza efficace e condivisa.

- **Panel "La FRT e il sistema Confservizi":** Esperti del sistema Confservizi tra cui: **Confservizi del Nord, rappresentata dal Direttore generale Giuseppe Viola**, il quale ha proposto un tavolo permanente che coinvolga la Fondazione e tutte le associazioni

'federali' per far conoscere e implementare l'asseverazione del modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro; un passo decisivo per rafforzare la sinergia su un tema decisivo. In seguito, **Fonservizi**,



FASDA e Previambiente hanno discusso delle nuove sfide e opportunità nel settore.

- **Approfondimento sulle norme tecniche per l'asseverazione:** un tema cruciale per rafforzare la qualità e l'efficacia dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Affrontato dai rappresentanti di **UNI, CTSS INAIL, Ebiten, Coob di Arezzo e Asia di Lavis (TN)**.

Nel pomeriggio, il confronto si è allargato con voci del mondo accademico, della pubblica amministrazione e della ricerca:

- **Collaborazione istituzionale:** il **Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, il Presidente ANAC Giuseppe Busia, il Direttore Generale INAIL Marcello Fiori e il Direttore Generale EU-OSHA William Cockburn (in videomessaggio) e Stefano Marsella, Direttore Centrale per l'innovazione tecnologica CNVVF**, hanno ribadito il valore strategico della cooperazione tra enti per una prevenzione efficace.
- **Ricerca e formazione:** interventi di **Ester Rotoli (INAIL)** e dei docenti universitari **Paolo Pascucci, Massimo Battaglia, Gaetano Torrisi e Antonio Gitto** hanno offerto spunti di riflessione su ricerca, rischi psicosociali e formazione.

Durante l'evento è stato sottoscritto il **contratto di rete tra AMA S.p.A. e ASIA Napoli S.p.A.**, a testimonianza dell'impegno condiviso verso una gestione moderna e integrata della sicurezza, in presenza della nuova Direttrice di **Utilitalia, Annamaria Barrile**.

Bruno Manzi, Presidente di AMA S.p.A., ha dichiarato: "La collaborazione con Asia ci permetterà di ottenere economie di scala attraverso l'ottimizzazione dei processi di approvvigionamento di automezzi e attrezzature per la raccolta dei rifiuti e l'igiene urbana. La promozione di interventi di innovazione digitale ed organizzativa potrà contribuire al contenimento dei costi di gestione e al miglioramento della qualità del servizio erogato agli utenti."

Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di ASIA Napoli S.p.A., ha aggiunto: "Questo accordo apre nuove opportunità e rappresenta la possibilità concreta di realizzare una visione comune tra due delle più importanti città italiane. Il contratto siglato oggi è l'inizio di una cooperazione strategica che punta a fare sinergia tra le nostre realtà al fine di perseguire obiettivi comuni nell'ambito della gestione dei rifiuti e dei servizi a beneficio dei rispettivi territori e di milioni di cittadini".

Prima delle **conclusioni, affidate a Giuseppe Mulazzi**, Direttore della Fondazione Rubes Triva, l'evento ha dato spazio a due importanti momenti di confronto: una sessione dedicata alle **esperienze delle aziende**, nella quale

sono intervenuti **Salvatore Cappello (SEI Toscana - Gruppo Iren)**, **Marcello Guerrini (Hera SpA)**, **Andrea Razzini (VERITAS S.p.A.)**, **Domenico Ruggiero (ASIA Napoli S.p.A.)** e **Bruno Manzi (AMA S.p.A.)** i quali hanno condiviso approcci, buone pratiche e prospettive per una gestione sempre più integrata e responsabile della sicurezza nei servizi pubblici locali; e una con gli **RLS – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**, figure fondamentali nella promozione della cultura della prevenzione.



[VISUALIZZA I CONTENUTI](#)

attività della Fondazione

IV EDIZIONE del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e II EDIZIONE del Safety Love



La Fondazione Rubes Triva, soggetto organizzatore del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, in collaborazione con l'Osservatorio Olympus dell'Università degli Studi di Urbino, costituisce un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato all'approfondimento e al confronto in merito a rischi e opportunità insite nell'utilizzo delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale e robotica, in funzione dell'organizzazione della **4^a edizione Festival che si svolgerà a Gorizia nei giorni 25-27 giugno 2025.**

La composizione del GdL garantirà la presenza di studiosi ed esperti in ambito antropologico, giuridico, politico, etico, economico, fisico, ingegneristico, e del tessuto produttivo, integrato da audizioni di esperti in ambiti di specifico interesse. Il metodo multidisciplinare e interdisciplinare caratterizzerà l'operato del GdL che si confronterà per declinare il tema del lavoro sicuro e dignitoso, già codificato nella Carta di Urbino e da aggiornare nel contesto delle nuove frontiere della sicurezza sul lavoro.

In particolare, il GdL analizzerà gli elementi costitutivi e le ricadute sul piano della salute e sicurezza sul lavoro degli approcci tecnocentrico e umanocentrico, verso un concetto più ampio di benessere dell'individuo, sia nell'ambiente in cui lavora che in generale, ovvero nell'ecosistema di cui è

parte.

Nel contesto dell'organizzazione del lavoro, la meta è considerare la persona come il principale fruitore dei benefici derivanti dalla digitalizzazione dei processi aziendali con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro che si prenda cura della persona, supportandola e contribuendo al suo sviluppo professionale e personale.

L'approfondimento condotto nell'ambito del GdL sarà rivolto alle tre dimensioni dell'abitare, del conoscere e del regolamentare le nuove frontiere del mondo del lavoro.

Quanto evidenziato con riferimento alla composizione del GdL, all'approccio metodologico da esso seguito ed ai focus di approfondimento, sarà mutuato nei lavori del Festival 2025.

Prossimamente verranno divulgati i dettagli di tutte le attività che comporranno la tre giorni e la possibilità d'iscrizione.



www.festivalsalutesicurezzaelavoro.it

attività della Fondazione

II EDIZIONE del Safety Love



Il 23 giugno 2025 a Gorizia, nel Piazzale della Casa Rossa, avrà luogo la seconda edizione del Safety Love, lo spettacolo dedicato alla Carta di Urbino. Dieci artisti si esibiranno a favore dei dieci principi scritti nel Decalogo, il cast si sta componendo e prossimamente verranno svelate ulteriori novità.



<https://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it/safetylove/>

attività della Fondazione

La Carta di Urbino PER IL BENESSERE DELLA PERSONA CHE LAVORA



"La musica unisce tutti e la Carta di Urbino unisce tutti i lavoratori; per tale ragione abbiamo voluto, attraverso la serata del Safety Love, coniugare l'intrattenimento e i temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro" Giuseppe Mulazzi (Direttore FRT).



<https://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it/sottoscrivi-carta-di-urbino/>



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.